

MODELLO INT. P

- **Iscrizione nel R.I. di dati o fatti relativi a socio o titolare di carica.**
- **Denuncia al R.E.A. di dati relativi alla persona con cariche.**

Avvertenze generali

Soggetti utilizzatori del modello

Tutti i soggetti obbligati all' iscrizione nel R.I. o alla denuncia al R.E.A., per indicare i dati anagrafici, le cariche e i poteri (sono esclusi i titolari di imprese individuali).

Finalità del modello

Il modello va utilizzato, di regola, quale allegato dei modelli S1, S2, S3, SE, S5, UL ed R, per l'iscrizione dei seguenti fatti:

1. per la richiesta d' iscrizione al registro delle imprese della nuova nomina o nomina per conferma (con variazione di poteri e/o altri dati) di amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e società cooperativa, con indicazione dei dati richiesti dai singoli quadri;
2. per l'indicazione dei dati e dei fatti relativi ai soci e ai liquidatori delle società di persone (es. variazione di quote sociali, variazione di cariche ecc.) e del socio unico di s.r.l. unipersonali;
3. per il deposito al registro delle imprese della firma autografa (solo nell'ipotesi in cui il modello venga presentato da solo) :
 - 3.1 del socio amministratore con poteri di rappresentanza delle s.n.c. (art. 2298 c.c.) o del socio accomandatario con poteri di rappresentanza (artt. 2315 e 2298 c.c.);
 - 3.2 dell'amministratore con poteri di rappresentanza nelle società di capitali (art. 2383 c.c.);
 - 3.3 del liquidatore delle società di persone (artt. 2309 e 2450 bis c.c.);
 - 3.4 del procuratore e dell'instatore di un'impresa commerciale (ivi comprese le società commerciali) ai sensi dell'art. 2196 c.c. ;
 - 3.5 del preposto alla sede secondaria (2299 c.c.);
1. per la comunicazione al R.E.A. di dati sulla persona fisica titolare di carica non soggetta ad iscrizione nel registro imprese, per la quale sussiste un obbligo di denuncia ai fini R.E.A., quali il responsabile tecnico per le attività di cui alle leggi 46/90 (impiantistica) 122/92 (autoriparazione) e 82/94 (imprese di pulizia). Tali cariche tecniche possono essere ricoperte anche da persone dotate di poteri di rappresentanza quali i procuratori (art. 2209 c.c.) e gli institori (art. 2203 c.c.) in quanto tali già assoggettati all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2196 n. 5 e 2206 c.c.);

2. per la comunicazione al R.I. e al R.E.A. delle variazioni di dati relativi a persona già iscritta.

L' Intercalare P riguarda, in ogni caso, una sola persona e va di norma utilizzato come allegato dei modelli sopraindicati, di cui costituisce parte integrante.

Va utilizzato da solo nei seguenti casi:

- a) per la comunicazione della variazione dei dati anagrafici e della residenza anagrafica o del domicilio di persona già iscritta;
- b) per la richiesta di iscrizione della propria nomina (con eventuale deposito della firma autografa) ad amministratore di società di capitali, presentata in data successiva alla richiesta di iscrizione del relativo atto di nomina, che si riferisce a più persone;
- c) per il deposito della firma autografa di socio amministratore con rappresentanza di società di persone, qualora sia presentata in data successiva all'atto costitutivo o modificativo;
- d) per il deposito della firma autografa dell'imprenditore individuale, se non ha firmato il modello II;
- e) per il deposito della firma autografa dell'istitutore alla sede secondaria, se non ha firmato il modello SE.

Ufficio competente alla ricezione del modello

A seconda dei casi, è quello della sede legale, della sede secondaria o dell' unità locale del soggetto.

AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: ISCRIZIONI DI NOMINA E DEPOSITO DI FIRMA

1) Amministratori di s.p.a (art. 2383 c.c.) di s.a.p.a. (artt. 2464 e 2383 c.c.) di s.r.l. (art. 2487 c.c.) e cooperative (artt. 2516 e 2383 c.c.)

1a) Amministratore nominato nell'atto costitutivo

A norma dell' art. 2383, comma 4, c.c. l' amministratore deve chiedere l' iscrizione della propria nomina entro 15 giorni da quando ne ha avuta notizia e, quindi di regola, entro 15 giorni dalla data dell' atto costitutivo se era presente al momento della costituzione.

L' amministratore che ha anche poteri di rappresentanza deve depositare, entro lo stesso termine, la propria firma autografa. In quest' ultimo caso il D.P.R. 581/1995 introduce l' obbligo di preventiva iscrizione dell' atto di nomina (art. 14, comma 4).

Pertanto la richiesta di iscrizione della nomina dell' amministratore fornito di poteri di rappresentanza deve essere contestuale o successiva alla richiesta di iscrizione dell' atto costitutivo (che contiene la nomina).

Questo principio va esteso anche alla richiesta di iscrizione della nomina dell' amministratore che non ha poteri di rappresentanza.

Ciò trova fondamento nell' art. 11 del DPR 581/1995, commi 6 (lettera e) e 7: infatti, come è evidenziato nella relazione che accompagna il regolamento stesso, il controllo delle condizioni per l' iscrizione si sostanzia in un controllo di veridicità che, con riferimento agli atti, consiste in una verifica sull' esistenza degli stessi. In altri termini l' ufficio deve controllare che la comunicazione inerente alla nomina trovi fondamento in un atto di nomina.

Inoltre il regolamento richiama espressamente le disposizioni della l. n. 241/1990 che, all' art. 6, comma 1 lett. b, prevede che il responsabile del procedimento possa accertare i fatti richiedendo esibizioni documentali.

1b) Amministratore nominato o confermato dall' assemblea ordinaria dei soci

Le considerazioni esposte al p. 1a) valgono anche in questo caso, con le seguenti precisazioni :

- la nomina dell' amministratore è contenuta in un verbale di assemblea ordinaria dei soci, che di per sé non è espressamente assoggettato dal codice civile alla iscrizione nel R.I.; tuttavia una interpretazione coordinata e sistematica degli articoli 2383, 2450 bis e 14.4 del D.P.R. 581/95 consente di affermare che la “nomina” di cui all’art. 2383 va rappresentata – sotto il profilo documentale – dalla deliberazione di nomina (art. 2450 bis) opportunamente verbalizzata;
- tale verbale deve comunque accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina, quanto meno per dimostrare la "veridicità" della nomina stessa;
- in caso di più nomine con lo stesso verbale, è sufficiente che quest' ultimo accompagni la prima richiesta di iscrizione di nomina;
- per la conferma dell' amministratore con rappresentanza sociale non é necessario un nuovo deposito della firma (non esplicitamente richiesto né dal codice, né dal regolamento).

1c) Amministratore nominato o confermato con verbale di assemblea contenente una parte ordinaria (per la nomina/conferma) ed una parte straordinaria soggetta ad omologazione

Si applicano le conclusioni del p. 1b), con la precisazione che la parte del verbale relativa alla nomina può formare oggetto di un "estratto" che verrà presentato a corredo della richiesta di iscrizione della nomina (la parte straordinaria del verbale seguirà invece la procedura di omologa).

2) Amministratori/rappresentanti di s.n.c. (art. 2298 c.c.) e di s.a.s. (artt. 2315 e 2298 c.c.)

I soci amministratori di s.n.c. e s.a.s., dotati o meno di poteri di rappresentanza sociale:

- 2a) sono tenuti al deposito della firma autografa se hanno la rappresentanza (art. 2298 c.c.);
- 2b) costituiscono – di regola – elementi dell’atto costitutivo e delle successive modificazioni (art. 2295 n. 3 e art. 2300 del codice civile).

Avvertenze per i singoli quadri

ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA O DELLA DENUNCIA

Va indicato, barrando l'apposita casella, se l'Intercalare riguarda un caso di "nomina di nuova persona" ovvero di "modifica dei dati di persona già iscritta"

ESTREMI DELL'IMPRESA O SOGGETTO R.E.A. CUI LA PERSONA DEL QUADRO 1 E' COLLEGATA

Nel caso di impresa o soggetto R.E.A. già iscritti, vanno indicati gli estremi di iscrizione (numero di iscrizione nel R.I., Ufficio e numero di iscrizione R.E.A).

1/ DATI ANAGRAFICI

Va indicato, barrando l'apposita casella, se il modello riporta dati di una persona fisica o di un soggetto diverso (società, associazione, fondazione, consorzio, ecc.) con indicazione, in ogni caso, del codice fiscale.

In questo quadro vanno indicati i dati anagrafici completi del soggetto.

Se il quadro viene compilato per comunicare la variazione di dati anagrafici precedentemente denunciati, va indicata, nell'apposita riga, la data dell'avvenuta variazione.

2/ RESIDENZA ANAGRAFICA DELLA PERSONA

Va indicata, barrando l'apposita casella, la residenza anagrafica della persona fisica, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione, ovvero l'indirizzo completo della sede legale, nel caso si tratti di società.

Qualora la persona abbia il domicilio in luogo diverso dalla residenza, tale domicilio va indicato nel quadro NOTE con le stesse modalità previste per la residenza. Nel medesimo quadro vanno indicate eventuali variazioni di domicilio che non incidono sulla residenza anagrafica.

Se il quadro viene compilato per comunicare la nuova residenza anagrafica, ovvero la nuova sede societaria, va indicata, nell'apposita riga, la data della variazione.

3/ CARICA SOGGETTA AD ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Questo quadro non riguarda i soci di società di persone, il socio unico di s.r.l. unipersonale e le cariche rilevanti solo ai fini R.E.A.

Il quadro è diviso in due sezioni.

A) Nella prima sezione vanno indicati i dati sulla persona titolare di una carica per la

quale è

prevista l' iscrizione nel R.I.

(amministratore, liquidatore, sindaco, institore,
procuratore).

Vanno indicate :

- la data della nomina o della conferma con modificazione nella carica ricoperta, la tipologia di carica;
- la durata dell' incarico, che può essere espressa o con una data (fino al: GG/MM/AAAA), o con un numero di anni o di esercizi, o con le locuzioni "fino a revoca o dimissioni", "fino all' approvazione del bilancio al (GG/MM/AAAA)", o in altro modo da indicarsi espressamente nell'apposita casella;
- solo nel caso di iscrizione della propria nomina deve essere indicata anche la data in cui la persona ha avuto notizia della nomina stessa ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, c.c.

B) Nella seconda sezione va indicato, ai sensi dell'art. 2383, sesto comma c.c., se l' amministratore cui è attribuita la rappresentanza ha il potere di agire da solo o congiuntamente con altro soggetto, di cui deve indicare cognome e nome. In questo caso, la firma in calce ai modelli S1, S2, S3 ovvero all'intercalare P – se presentato separatamente - costituisce deposito di firma autografa.

Qualora siano attribuiti poteri di rappresentanza non compresi tra quelli inseriti nell'atto costitutivo/statuto gli stessi vanno indicati nel quadro 5.

In ogni caso dalle iscrizioni del registro delle imprese devono risultare le persone titolari del potere di rappresentanza ovvero del potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio (art. 2, n. 1 lett. d) e 3 n. 5 della Direttiva CEE 9 marzo 1968 n. 151, recepita con D.P.R. 1127/69) anche nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo sia unipersonale.

Qualora l'articolazione dei titolari del potere di rappresentanza, del contenuto e dei limiti dei poteri stessi, sia tale per cui un medesimo soggetto possa agire da solo per determinati atti e in via congiunta per altri, si dovranno barrare entrambe le caselle (“da sola” e “congiuntamente a:” indicando i nominativi dei soggetti contitolari in via congiunta dei poteri di rappresentanza).

Qualora la persona sia titolare di più cariche soggette ad iscrizione nel R.I. e/o di eventuali cariche R.E.A., conferite in tempi diversi, vanno indicate, nel quadro riepilogativo sottostante al quadro 7, tutte le cariche rivestite dalla persona. Se ad una persona vengono attribuite più di due cariche queste vanno indicate nel quadro NOTE.

Quando la carica comporta il deposito della firma autografa (oltre che nell'ipotesi di amministratore di società di capitali, anche nel caso del preposto alla sede secondaria o dell'istitutore o procuratore ex art. 2196 c.c.) va barrata l'apposita casella nell'ultima riga del quadro 3, indicando se il deposito della firma è effettuato sui modelli S1, S2 o S3 ovvero sullo stesso Intercalare P, qualora sia presentato separatamente.

4/ QUALIFICA DI SOCIO (per i soci di s.n.c., s.a.s, società semplici e s.r.l. unipersonali)

Il quadro è riservato al socio di società di persone e di s.r.l. unipersonale per comunicarne le vicende attributive e modificative della qualifica (ad esempio di socio, socio amministratore, con o senza rappresentanza, socio d'opera, socio accomandante, socio accomandatario, socio unico, ecc.). Se il codice civile prescrive il deposito della firma autografa al registro delle imprese (es. socio amministratore e socio accomandatario amministratore, provvisti dei poteri di rappresentanza sociale), la firma in calce all'Intercalare P, ovvero ai modelli S1, S2, S3, costituisce deposito di firma autografa ai sensi dell'art. 2298 c.c.

Nel caso di comunicazione di socio unico, va barrata l'ultima casella del quadro 4, indicando la data dell'iscrizione nel libro dei soci.

5/ POTERI DI RAPPRESENTANZA NON PREVISTI DALL' ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO

Il quadro non deve essere compilato per le persone che hanno solo cariche R.E.A.

Una persona può avere contemporaneamente poteri previsti nell'atto costitutivo/statuto e/o poteri attribuiti con altri atti. Si tratta di poteri che vengono normalmente attribuiti con i cosiddetti "atti separati", quali: deliberazioni dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, procure, etc.

In questo quadro vanno indicati:

- la data di attribuzione dei poteri
- la carica alla quale i poteri sono associati (ad. esempio, amministratore delegato, procuratore ecc.)
- gli estremi dell'atto attributivo dei poteri (es. verbale del c.d.a. in data GG/MM/AAAA)

- se i poteri attribuiti sostituiscono completamente i precedenti ovvero si aggiungono a quelli già attribuiti

6/ CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE , PRESTAZIONI

Questo quadro va compilato solo per i soci di s.n.c., s.a.s. e società semplice.

Per tali soggetti va indicato il valore nominale della quota di partecipazione, espressa in lire o in euro (non è ammessa l'indicazione in percentuale o tramite una frazione), quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche.

Qualora il socio sia titolare della piena proprietà della quota il valore va indicato nella casella A.

Nel caso di costituzione di usufrutto sulla quota:

- nella casella B va indicato il valore nominale della quota di cui il socio è titolare quale nudo proprietario, con indicazione del nome/cognome o ragione/denominazione sociale e codice fiscale del soggetto o dei soggetti titolari dell'usufrutto (nel caso di contitolarità il nome/cognome o ragione/denominazione sociale e il codice fiscale vanno indicati nel quadro NOTE ovvero in un altro Intercalare P)
- nella casella C va indicato il valore nominale della quota della quale è usufruttuario il soggetto indicato al quadro 1, con indicazione del nome/cognome o ragione/denominazione sociale e codice fiscale del soggetto o dei soggetti titolari della nuda proprietà (nel caso di contitolarità il nome/cognome o ragione/denominazione sociale e il codice fiscale vanno indicati nel quadro NOTE ovvero in un altro Intercalare P)

Secondo l'interpretazione maggioritaria la qualifica di socio spetta al nudo proprietario.

Nel caso in cui vi siano più nudi proprietari o cosuffrutuari, in regime di contitolarità sulla quota, si indicano i dati anagrafici ed il codice fiscale dei contitolari nel quadro NOTE.

Qualora l'ufficio del registro delle imprese ritenga ammissibile l'iscrizione di ulteriori vincoli sulla quota di società di persone quali ad esempio il pegno, il pignoramento o il sequestro su una quota del socio di società di persone, vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del creditore pignoratizio, del sequestrante, o comunque del soggetto beneficiario del vincolo, nel quadro NOTE o in un altro Intercalare P.

Nell'ultima casella va indicato il numero dell'articolo dell'atto costitutivo/patti sociali in cui sono descritte le eventuali prestazioni d'opera conferite in società, ovvero - nel caso di società semplici non documentate per atto pubblico o scrittura privata autenticata - la descrizione delle prestazioni d'opera conferite in società dal socio.

7/ NOTIZIE R.E.A.: ALTRE CARICHE O QUALIFICHE NON PREVISTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Per i soggetti iscritti nel registro delle imprese, questo quadro va compilato solo se la persona riveste, in aggiunta o meno alle cariche di cui al quadro 3, particolari qualifiche o responsabilità tecniche previste da leggi speciali.

Per i soggetti iscritti soltanto nel R.E.A. il quadro si riferisce sia a persone con cariche rappresentative o con poteri di firma, sia a qualifiche o responsabilità tecniche previste da leggi speciali.

Oltre alla data della nomina o della modifica, va indicata, ove prevista, la durata dell'incarico. Questo quadro va coordinato con i mod. S5 q. B7, UL q. A11 e C9, SE q. A2 e B2, I1 q. 19, I2 q.10

9/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, etc DELLA PERSONA

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, etc. riferiti alla persona del quadro 1, alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività economica esercitata dall'impresa.

Avvertenze per i sindaci

Vedere il paragrafo 9 della parte generale.

NOTE

Il quadro va compilato solo per l'indicazione di dati e notizie obbligatori, non compresi o non contenibili nei quadri precedenti (ad es. per l'ipotesi di limitazioni della capacità di agire del soggetto)

FIRMA DELLA PERSONA

Il modello va firmato solamente nei seguenti casi:

- a) - quando viene depositato separatamente da uno dei modelli principali (S1, S2, S3, S5, R, UL, SE);
- b) - quando, pur essendo presentato in allegato ad uno dei predetti modelli principali, su questi non sia contenuta l'iscrizione di nomina e/o il deposito di firma del soggetto.

Questo modello non è firmato, generalmente, in quanto allegato di altri modelli (S1, S2, S3 ed R) e riporta solamente dati anagrafici relativi ai soggetti interessati.

I modelli di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA devono riportare la firma autenticata quando sia previsto il deposito della firma e/o l'iscrizione della nomina dal codice civile o da altre

disposizioni di legge compreso il RD 20.9.34 n. 2011 richiamato dall'art. 9 del DPR 581/95. L'autentica non è necessaria se l'interessato sottoscrive il modello allo sportello camerale: in tal caso si procederà all'accertamento dell'identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido.

Il deposito di firma e/o l'iscrizione della nomina è previsto nei seguenti casi:

a) - per gli amministratori delle società di persone, delle società di capitali, delle cooperative e per tutti gli altri soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese;

b) - per i liquidatori di tutti i soggetti di cui alla lettera a)-;

c) - per gli institori ed i procuratori;

d) - per i preposti alle sedi secondarie;

e) - per i rappresentanti delle società estere con sede secondaria in Italia;

f) - per il rappresentante comune degli obbligazionisti;

g) - per l'imprenditore individuale;

h) - per i legali rappresentanti di soggetti iscritti nel REA.

Per quanto riguarda gli amministratori si avverte che in ogni caso, una persona che assume una carica per un determinato soggetto giuridico anche per una carica differente, non deve autenticare la firma. Si applica quanto previsto al paragrafo 9.2 delle avvertenze generali.

Qualora la sottoscrizione del modello sia richiesta ai soli fini della presentazione della domanda (es. variazioni di residenza) e la firma non sia autenticata, si applica l'art. 3 comma 11 della legge 127/97 come modificato dalla legge 191/98 e pertanto:

a) - se gli interessati si presentano allo sportello camerale si provvederà ad accertare l'identità dei firmatari trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido;

b) - se la domanda è presentata tramite terzi o per posta, i firmatari devono allegare la fotocopia semplice di un documento di identità valido.